

CITTA' DI SAN SEVERO

(Provincia di Foggia)

Rep. n. del

CONVENZIONE PER L' ISCRIZIONE ALL' ELENCO DEI FORNITORI RELATIVO A

STRUTTURE RICETTIVE IN GRADO DI OFFRIRE SISTEMAZIONI

ALLOGGIATIVE TEMPORANEE IN EMERGENZA A DONNE VITTIME DI

VIOLENZA SOLE O CON FIGLI A SEGUITO;

TRA

1) - dott. -----, nato a -----il -----, Dirigente della 2^a

Area "Servizi Sociali ed alla Persona", domiciliato per la funzione presso il Comune di

San Severo, il quale interviene in nome e per conto del COMUNE DI SAN SEVERO

(FG), con sede in Piazza Municipio n. 1, C.F. 00336360714, in qualità di Comune

Capofila dell'Ambito "Alto Tavoliere" di seguito per brevità chiamato "Comune";

E

2) - il sig..... il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per

conto della -----, con sede legale in -----,

C. F. e P.Iva n. -----, quale struttura ricettiva;

PREMESSO CHE

- che con determinazione dirigenziale n. e' stato approvato l'avviso pubblico

finalizzato alla creazione di un elenco di fornitori relativo a strutture ricettive in grado

di offrire sistemazioni alloggiative temporanee in emergenza a donne vittime di

violenza sole o con figli minori a seguito;

- che in data ----- veniva acquisita al Protocollo del Comune di San Severo (Fg)

l'adesione al predetto Avviso pubblico da parte della struttura ricettiva

denominata....., che si rendeva disponibile a mettere a disposizione alcune

camere per l'accoglimento di donne vittime di violenza sole o con figli a seguito;

- che all'esito del sopracitato Avviso pubblico e con Determinazione Dirigenziale

n..... del..... è stato approvato l'Elenco fornitori *de quo*, tra i quali risulta essere

presente anche la struttura richiamata in epigrafe;

- che le parti intendono addivenire ad un accordo formale sulle modalità di utilizzo dei

predetti alloggi riservati alle donne vittime di violenza in carico ai servizi sociali

comunali e al Centro Antiviolenza.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue, stabilendo sin da

ora che il predetto contratto è frutto di contrattazione tra le parti e lo schema

del medesimo non disciplina una serie indefinita di fattispecie,

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di San Severo (Fg), ed il

titolare/gestore della struttura ricettiva richiamata per l'offerta di soluzione alloggiativa

in favore di donne vittime di violenza da sole o con figli in carico al Servizio Sociale o

al Centro Antiviolenza in situazione di emergenza, per il periodo strettamente

necessario all'individuazione di una casa-rifugio.

Art. 2 – Impegni della struttura ricettiva

La struttura mette a disposizione del Comune le camere così come individuate nella

propria offerta al prezzo parimenti ivi proposto.

I costi si intendono comprensivi dei seguenti servizi:

uso del bagno anche in comune con altre camere; cambio biancheria (minimo una

volta a settimana); pulizia della camera e parti comuni; utenze luce e acqua; utilizzo

della cucina e del parcheggio esterno, ove presenti.

Si considerano qui riportati anche gli ulteriori servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta.

L'operatore economico che concorderà l'accoglienza sarà tenuto ad effettuarla nel rispetto delle condizioni stabilite dall'avviso e dalla presente convenzione. Eventuali proroghe della permanenza di utenti non previamente confermate dai Servizi Sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito, non saranno considerate come effettuate in conformità all'Avviso ed alla presente convenzione, con conseguenziale assenza del pagamento del corrispettivo per l'ospitalità.

Questi ultimi dovuti per la singola accoglienza, calcolati in base ai prezzi contrattualmente vigenti al momento della conferma da parte dei referenti individuati, dovranno essere commisurati al numero di notti di cui consta l'accoglienza, anche nei periodi in cui il Comune sul cui territorio insiste la struttura sarà sede di eventi e manifestazioni.

Gli operatori economici sono tenuti, nell'ottica di una proficua collaborazione tra le parti, improntata a canoni di buona fede e correttezza, a riferire all'Ambito, in persona dei referenti comunicati, eventuali accadimenti riguardanti le persone ospitate:

- a) uscita anticipata della persona ospitata rispetto al termine previsto dell'accoglienza;
- b) la presenza di persona non autorizzata nelle stanze della struttura, laddove venga accertata;
- c) situazioni di grave disturbo agli altri ospiti della struttura;
- d) altri eventi di carattere eccezionale o che richiedano urgente soluzione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari dell'intervento.

Beneficiari delle prestazioni oggetto della presente convenzione finalizzate ad offrire

una soluzione alloggiativa in emergenza sono le donne vittime di violenza fisica e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza.

Art. 4 – Modalità di accesso e risorse impiegate

La presa in carico complessiva dei casi che beneficeranno dei presenti servizi è disciplinato dalle norme nazionali e regionali in materia, compresa la normativa di rango secondario, nonché dalla Convenzione stipulata tra l'Ambito e l'Operatore Economico gestore del Centro Antiviolenza.

L'accesso agli alloggi da parte dei nuclei familiari individuati avverrà previo accordo tra la struttura ed il referente dell'Ambito e/o del soggetto gestore del Centro Antiviolenza.

Art. 5 – Durata

La durata della permanenza del nucleo familiare presso la struttura ricettiva verrà determinata di volta in volta in base alle esigenze manifestate dalle parti, fermo restando la circostanza per la quale la permanenza nella struttura durerà il tempo necessario all'individuazione di una "casa rifugio".

Invero, l'utilizzo delle plurimate strutture di cui all'elenco in oggetto, si rende necessario solo nelle ipotesi contingibili, urgenti e non dilazionabili per le quali non si può far fronte tempestivamente all'individuazione *sic et simpliciter* di una casa rifugio.

Art. 6 - Impegni del Comune/Ambito "Alto Tavoliere"

A seguito dell'inserimento della donna nella struttura ricettiva e della comunicazione da parte di quest'ultima dei giorni di pernottamento e del prezzo totale, l'Ambito invia

apposita comunicazione con gli estremi di fatturazione, la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, il CIG e ogni più ampia formalità discendente dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 118/2011.

Art. 7 – Modalità di liquidazione

I pagamenti saranno effettuati entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione in piattaforma della fatturazione regolarmente corredata dei riferimenti obbligatori per legge.

Art. 8 – Contenzioso

Il Foro competente è quello di Foggia.

Art. 9 – Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.

I dati afferenti alla presente convenzione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative al presente avviso, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016.

L'operatore economico viene designato Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 11 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'operatore da darsi con un preavviso non inferiore a due giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente della 2^a Area

Dott.-----

L' Operatore Economico

Sig.-----